

ALLEGATO A

alla DETERMINAZIONE N. 2/2014

Schema di provvedimento recante il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo.

Articolo 1

Definizioni

- 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
- a) Ambito locale televisivo: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in uno o più bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito è denominato "regionale" o "provinciale" quando il bacino di esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva è unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia e il soggetto non trasmette in altri bacini; l'espressione "ambito locale televisivo" riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale.
- b) *Ambito nazionale*: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale.
- c) *Arco di numerazione*: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101-199 e così a seguire. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico.
- d) *Autorità*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



- e) *Canale*: l'insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di *media* audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico.
- f) Canale generalista nazionale: canale legittimamente e storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in *simulcast* analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione.
- g) *Canale mosaico*: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre.
- h) Canali nativi digitali a diffusione nazionale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica.
- i) Canali nativi digitali a diffusione locale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai diffusi in tecnica analogica,
- j) Delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, e successive modifiche e integrazioni.
- k) Emittente locale: il titolare di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica in ambito locale, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi diffusi e che li trasmette in tecnica digitale terrestre mediante autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale.
- 1) Fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.
- m) Genere di programmazione semigeneralista: programmazione dedicata a generi differenziati, inclusa l'informazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa.



- n) Genere di programmazione tematico: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento/target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre.
- o) Genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi": genere di programmazione tematico dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di età, con finalità formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico e morale.
- p) Genere di programmazione tematico "cultura": genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume.
- q) Genere di programmazione tematico "informazione": genere di programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume.
- r) Genere di programmazione tematico "musica": genere di programmazione tematico dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti.
- s) *Genere di programmazione tematico "sport"*: genere di programmazione tematico dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento.
- t) *Genere di programmazione tematico "televendite"*: genere di programmazione tematico dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.
- u) *Ministero*: il Ministero dello Sviluppo Economico.
- v) Operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, e di



impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti.

- w) *Programma*: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di *media*, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.
- x) *Testo Unico*: il D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e successive modifiche e integrazioni.
- 2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del Testo Unico.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo.
- 2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.



Articolo 3

Criteri di ripartizione della numerazione

- 1. Il piano di numerazione è organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
- 2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio.
- 3. La numerazione attribuita ai canali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), è effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
- 4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, *hot line*, *chat line*, *one to one* e similari.
- 5. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione di cui al comma 3 sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti.
- 6. Per i servizi di *media* audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.
- 7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale.

Articolo 4

Numerazione dei canali generalisti nazionali

- 1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera f), sono attribuiti i numeri da 1 a 8 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, i numeri 19 e 20 del primo arco di numerazione.
- 2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.



Articolo 5

Numerazione delle emittenti locali e dei canali nativi digitali a diffusione locale

- 1. Alle emittenti locali definite all'articolo 1, comma 1, lettera k) e, a seguire, ai canali nativi digitali a diffusione locale definite all'articolo 1, comma 1, lettera i) sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione.
- 2. Per il secondo e terzo arco di numerazione si ripetono blocchi attribuiti alle emittenti locali ed ai canali nativi digitali a diffusione locale con la medesima successione del primo.
- 3. Il settimo e il nono arco di numerazioni sono riservati alle emittenti locali ed ai canali nativi digitali a diffusione locale.
- 4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio con particolare riferimento alle emittenti locali, le numerazioni del primo e secondo arco di numerazione di cui al presente articolo sono attribuite alle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualità della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 5 e 6.
- 5. La qualità della programmazione è valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni anteriori allo *switch off* in ciascuna regione o provincia autonoma interessata e ai dipendenti impiegati fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) quota percentuale di programmi di informazione, inclusi i telegiornali, sul totale della programmazione irradiata, con particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche, fino ad un massimo di punti 15;
 - b) quota percentuale di programmi di approfondimento, anche culturale, e dedicati ai minori, fino ad un massimo di punti 10;
 - c) numero di dipendenti impiegati assunti con contratti di durata continuativa almeno biennale negli ultimi dieci anni, fino ad un massimo di punti 25.

Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

6. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:



- a) indici di ascolto rilevati dalla società Auditel, fino ad un massimo di punti 20 attribuiti con riferimento agli indici di ascolto dell'anno precedente a quello in cui è avvenuto lo *switch off* in ciascuna regione o provincia autonoma interessata; per le emittenti che non dispongono di rilevazioni Auditel il bando di gara di cui all'articolo 10, individua modi alternativi di documentazione del gradimento;
- b) numero di anni di irradiazione del canale, fino ad un massimo di punti 20;
- c) grado di copertura del canale irradiato, anche mediante *multiplex* di operatori terzi, fino ad un massimo di punti 10.
- 7. Ai fini dell'uso efficiente delle numerazioni, eventuali numerazioni rimaste inutilizzate in una o più province a seguito delle attribuzioni alle emittenti locali operate ai sensi dei precedenti commi sono assegnate a emittenti locali che operano esclusivamente in queste ultime province.
- 8. Ai canali nativi digitali a diffusione locale sono attribuite le numerazioni successive a quelle attribuite ai sensi dei precedenti commi. Il Ministero, ricevute le domande di assegnazione del numero entro una data prefissata, procede all'attribuzione delle numerazioni di cui al presente comma secondo l'ordine cronologico di presentazione o, se si sia verificato il caso, di definitiva integrazione da parte dell'interessato della domanda di autorizzazione alla fornitura del servizio di *media* audiovisivo. In caso di identica data la priorità è assicurata dal numero di protocollo ministeriale in entrata.
- 9. Alle emittenti locali ed ai canali nativi digitali a diffusione locale che diffondono i propri programmi in più di due regioni e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti viene attribuita una numerazione compresa tra le numerazioni 75 e 84, sulla base di un accordo tra le emittenti interessate.

Articolo 6

Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro

- 1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 70 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
- 2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 è effettuata sulla base di una suddivisione dei generi di programmazione di cui al medesimo comma in sottoblocchi, secondo l'ordine di cui al comma 1; nel caso di richieste superiori alla disponibilità di numeri in relazioni ai generi di cui al comma 1, le numerazioni relative al genere di programmazione "televendite" sono collocate nel secondo arco di numerazione.



- 3. Per il secondo e il terzo arco di numerazione si ripetono blocchi e sottoblocchi con la medesima successione del primo, salvo l'eventuale inserimento del sottoblocco riservato al genere di programmazione tematico "televendite" a partire dal secondo arco di numerazione.
- 3. L'individuazione dei sottoblocchi è effettuata dal Ministero confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente
- 6. Per il secondo arco di numerazione l'attribuzione dei numeri per i canali nazionali è effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1, fatta salva l'attribuzione dei numeri 120 e da 101 a 109 ai canali generalisti nazionali con programmazione differita.

Articolo 7

Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto

1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto, cui è stata già attribuita una numerazione nel primo arco di numerazione è riservata la numerazione nel secondo e terzo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella del primo arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.

Articolo 8

Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento

- 1. Ai servizi di *media* audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.
- 2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di *media* audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento è determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessità in base ai contenuti a pagamento trasmessi. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.
- 3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.



Articolo 9

Numerazione di ulteriori servizi

- 1. Alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) è riservato il sesto arco di numerazione. Ai canali che costituiscono *simulcast* di quelli già diffusi in definizione *standard* (SD), è attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella già attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.
 - 2. Alle numerazioni per i servizi radio è riservato l'ottavo arco di numerazione.
- 3. Il decimo arco di numerazione è riservato per usi futuri e ulteriori tipologie di servizi. inclusi servizi sperimentali.
- 4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

Articolo 10

Modalità di attribuzione della numerazione

- 1. Ai fini dell'attribuzione della numerazione LCN ai sensi del presente Piano, ciascun soggetto interessato è tenuto a presentare apposita domanda al Ministero conformemente ai bandi di cui al comma 3.
- 2. Il Ministero, in prima applicazione della presente determinazione, procede all'attribuzione dei numeri secondo la procedura di cui al presente articolo. Ove compatibili con le disposizioni del presente Piano sono attribuiti i medesimi numeri di cui i soggetti richiedenti risultino già assegnatari.
- 3. Il Ministero pubblica il bando nazionale per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 6 e i bandi regionali per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 5 entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invitando i soggetti interessati a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dai bandi stessi. Il Ministero provvede a formare le relative graduatorie e ad attribuire le numerazioni ai soggetti richiedenti entro il termine stabilito dai bandi di gara, comunque non superiore a sessanta giorni. Le graduatorie sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero. La transizione dalle vecchie alle nuove numerazioni avviene in un unico giorno su tutto il territorio nazionale secondo la tempistica individuata dal Ministero.



- 4. Successivamente alla fase di prima applicazione il Ministero attribuisce le numerazioni disponibili contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla fornitura di servizi di *media* audiovisivi di cui alla delibera n. 353/11/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. L'attribuzione del numero è effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di *media* audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio include anche la numerazione assegnata al canale. In caso di rilevante modifica editoriale del canale il fornitore di servizi di *media* audiovisivi è tenuto a chiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.
- 5. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati alla fornitura di servizi di *media* audiovisivo è effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo della relativa autorizzazione.
- 6. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all'Autorità e li rende disponibili sul proprio sito internet. A tal fine istituisce un elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti e il relativo assegnatario, nonché i numeri ancora disponibili e lo aggiorna tempestivamente.

Articolo 11

Condizioni di utilizzo delle numerazioni

- 1. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformità con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformità dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.
- 2. I fornitori di servizi di *media* audiovisivi assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di *media* audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 8.
- 3. In ogni caso, è fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di *media* audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.



- 4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.
- 5. L'attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi previsti dalla normativa vigente.
- 6. È consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 10.
- 7. È consentito, sulla base di accordi tra emittenti locali, lo scambio della numerazione a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso, previa comunicazione al Ministero e all'Autorità. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne dà comunicazione ai richiedenti e all'Autorità, provvedendo altresì all'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 10.
- 8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato
- 9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del Testo Unico.
- 10. In caso di mancata comunicazione all'Autorità degli scambi di numerazione di cui ai commi 6 e 7, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



Articolo 12

Adeguamento del Piano di numerazione

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente piano sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

Articolo 13

Istituzione di un tavolo tecnico

- 1. Con separato provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente piano, è istituito un apposito tavolo tecnico, con il compito di individuare, anche mediante procedure di co-regolamentazione, le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi in previsione dell'obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1º gennaio 2015, ai sensi dell'articolo 3-quinquies, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
- 2. Il Tavolo tecnico si avvale di una segreteria costituita presso l'Autorità, alla quale sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, nonché collaborare alla predisposizione degli atti.
 - 3. I lavori del Tavolo tecnico sono pubblici ed ai risultati viene data la massima diffusione.

* * *